



RICORSI: SFATIAMO LE PAURE

REATI CONTRO I DOCENTI: IMPARIAMO A DIFENDERCI

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI



RICORSI: SFATIAMO LE PAURE

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- **1) PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO**
- **2) QUALE CONSEGUENZA DI UN VOTO NEGATIVO IN**
- **COMPORAMENTO**

IL GIUDIZIO SUL RENDIMENTO E SUL COMPORAMENTO E'

- **CONNOTATO DA DISCREZIONALITA' TECNICA**
- **E' SINDACABILE DAL GIUDICE SOLO PER**
- **MANIFESTA ILLOGICITA' /IRRAGIONEVOLEZZA**
- **TRAVISAMENTO DEI FATTI**
- **DIFETTO DI ISTRUTTORIA/MANCANZA DI MOTIVAZIONE**

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO

- INSUFFICIENZA IN MATERIE “SECONDARIE” E LEGITTIMITA’ DELLA
- BOCCIATURA
- TAR Puglia, Bari, sent. n. 664/2018
- “(...) tutte le discipline in programma hanno pari dignità e concorrono in egual misura alla formazione integrale dello studente, risultando, pertanto, tutte decisive in sede di valutazione e ammissione all’anno successivo (...)”

- TAR Puglia, Lecce, sent. n. 899/2018
- “E’ illegittimo, per difetto di motivazione, il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno, motivato con riferimento al fatto che l’interessato è risultato assente per un elevato numero di giorni, nel caso in cui il medesimo alunno abbia comunque riportato un profitto scolastico complessivo e valutazioni intermedie tali da apparire idoneo al passaggio alla classe successiva e l’istituto scolastico non abbia opportunamente informato i genitori dei rischi di una non ammissione alla classe successiva, determinati dalle numerose assenze.”

- TAR Campania, Salerno, sent. 1335/2018 “non costituisce motivo di illegittimità il cambiamento di un docente rispetto all'anno scolastico precedente.

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO

- MODALITA' DELLE INTERROGAZIONI E LEGITTIMITA' DELLA BOCCIATURA
- TAR Campania, Salerno, sent. 1335/2018: “Risultano conformi alle regole scolastiche e al principio del buon andamento, le determinazioni dei docenti di sottoporre al termine dell'anno scolastico ad ulteriori prove l'alunno la cui ammissione all'anno successivo già si ponga in maniera problematica, volte a cogliere eventuali miglioramenti, da sottoporre al giudizio collegiale.
- Non influiscono sulla validità' del voto attribuito ad una interrogazione le modalità e il luogo di svolgimento di questa: nessuna disposizione impone la presenza di altre persone nel corso delle interrogazioni ed inoltre, in assenza di disposizioni ostative, esse ben possono essere effettuate non solo all'esterno dell'aula di classe, ad es. nella sala dei professori o in un'altra aula, ma anche in assenza di altri studenti. Il principio di trasparenza non si sostanzia necessariamente nell'obbligo per il docente di condurre l'interrogazione in presenza di altri studenti: esso, piuttosto, deve ritenersi integrato quando l'allievo venga interrogato e sia posto nella condizione di ricondurre un certo voto proprio alla interrogazione ricevuta. In altre parole, trasparenza e tempestività della valutazione sono principi che tendono ad assicurare all'allievo che egli non sarà destinatario di voti “a sorpresa”.

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER INSUFFICIENTE RENDIMENTO

- INCIDENZA DELLA MANCATA/INCOMPLETA COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA SULLA LEGITTIMITA' DELLA BOCCIATURA
- TESI DOMINANTE: “il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore si basa esclusivamente sulla constatazione della sua insufficiente preparazione e dell'incompleta maturazione personale necessarie per accedere alla successiva fase di studi. La valutazione di legittimità di tale giudizio deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità dell'alunno, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola-famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico.” id. TAR Puglia, Lecce, sent. n. 252/2015; Consiglio di Stato, sent. n. 5861/2013; TAR Toscana, sent. n. 1125/2017.
- CONTRA: TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 312/2017 “E' illegittimo il provvedimento di non ammissione alla classe successiva di un alunno ove l'Istituto scolastico, pur consapevole delle difficoltà che l'alunno stesso incontrava a seguito della separazione dei genitori, abbia relazionato esclusivamente alla madre in ordine al rendimento scolastico negativo dell'alunno, pur sapendo che era stato disposto l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio.”

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

STUDENTI DSA

BOCCIATURA DELLO STUDENTE AFFETTO DA DSA

- TAR Toscana, sent. n. 280/2017: *“E’ legittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva allorché sia data contezza del fatto che non sono stati conseguiti gli obiettivi di apprendimento prefissati, nonostante essi fossero stati ridimensionati in considerazione del disturbo riconosciuto nel piano didattico”*;
- nello stesso senso
- TAR Lombardia, Brescia, sent. n. 98/2018; TAR Liguria, sent. n. 692/2018

- TAR Lazio, Roma, sent. n. 9720/2018: *“La mancata ammissione alla classe successiva dell’alunna affetta da DSA è illegittima e va annullata con l’obbligo per la scuola di sottoporre a nuova valutazione la discente, tenendo in considerazione l’omessa adozione delle misure compensative atte a superare il deficit di apprendimento.”*
Disturbo conosciuto, ma misure non attivate

- TAR Lazio, Roma, sent. n. 66/2018: *“La mancata ammissione alla classe successiva non è censurabile neanche per difetto di motivazione, in quanto la votazione riportata dall’allieva era idonea a supportare un siffatto provvedimento, in considerazione della mancata comunicazione dei BES o DSA di cui l’allieva stessa era asseritamente affetta.”*
Disturbo sconosciuto, misure non attivate

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

STUDENTI DSA

- il T.A.R. Lazio, con la sentenza 28/03/2019 n° 204, ha ribadito che è illegittima la delibera di non ammissione alla classe superiore dell'allievo con DSA in cui mancano i riferimenti riguardo le effettive attività didattiche personalizzate svolte e dei tempi non consente di verificare la corretta applicazione del piano di studi personalizzato.

TAR Toscana n. 529 del 18 marzo 2014:

nel ricorso presentato è eccepita la mancata applicazione della direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 e della circolare n. 8 del 2013, in relazione a dei disturbi dell'apprendimento privi di certificazione sanitaria di uno studente di una scuola secondaria di II grado. Secondo i giudici "anche a voler ammettere che si sia raggiunta la prova in ordine alla effettiva applicazione degli ausili deliberati dal Consiglio di classe (e, a questo fine, le dichiarazioni scritte rilasciate dai singoli docenti hanno al più valore indiziario), il giudizio conclusivo di non ammissione non reca traccia del loro impiego, così come non reca traccia di considerazione della condizione patologica dell'alunno, sebbene lo stesso Consiglio di classe se ne fosse espressamente fatto carico. Ed è proprio nella violazione dell'autovincolo assunto dal Consiglio di classe che risiede l'illegittimità del provvedimento: infatti, una volta riconosciuta la condizione dello studente come alunno con bisogni educativi speciali, ancorché in presenza di una certificazione sanitaria non rispondente ai requisiti indicati dalla legge, il Consiglio di classe avrebbe dovuto coerentemente orientare le proprie valutazioni.

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER VOTAZIONE NEGATIVA IN COMPORTAMENTO

- UN BREVE EXCURSUS NORMATIVO SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
- - DL 137/2008: introduce la votazione numerica della condotta per studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e l'automatismo della bocciatura in caso di voto inferiore a 6/10;
- - DM 5/2009: il giudizio negativo è espresso a seguito di una valutazione complessiva sulla maturazione e crescita dello studente e discende da comportamenti di particolare gravità, per i quali i regolamenti di istituto prevedano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- - DPR 122/2009: scompare l'automatismo della bocciatura ma si conferma che l'ammissione alla classe superiore è subordinata al conseguimento di un voto non inferiore a 6/10 in comportamento e in ciascuna disciplina;
- - D.lgs. 62/2017: distingue tra scuole secondarie di secondo grado, per le quali resta in vigore il sistema delineato dal DPR 122/2009, e scuole secondarie di primo grado, per le quali torna il giudizio sintetico sul comportamento, scompare il voto numerico e la non ammissione con un voto inferiore a 6/10.

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER VOTAZIONE NEGATIVA IN COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA:

Abrogazione degli artt. 412, 413 e 414 R.D. 1298/1928 per effetto dell'art. 7 Legge n. 92/2019

SCUOLA SECONDARIA:

DPR 249/1998 *«Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria»*, **come modificato dal DPR 235/2007**

Legge n. 241/1990: Natura amministrativa dell'azione disciplinare

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER VOTAZIONE NEGATIVA IN COMPORTAMENTO

Principio di PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' (ART. 4 COMMA 3): “*La responsabilità disciplinare è personale.*” **NO A SANZIONI ALLA CLASSE INDISTINTAMENTE**

Principio del CONTRADDITTORIO (ART. 4 COMMA 3): “*Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni*”.

MANCATA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

PER VOTAZIONE NEGATIVA IN COMPORTAMENTO

TAR CAMPANIA Sentenza 26/01/2021 n° 529

Il Consiglio di classe, riunito nella sola componente docente, è organo incompleto e non poteva assumere validamente la deliberazione relativa alla sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni per 6 giorni a carico dell'allievo ricorrente.

TAR LOMBARDIA BRESCIA Sentenza 17/03/2021 n° 257

L'Amministrazione, però, nel sanzionare, ha l'obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, il quale consiste in un canone legale di raffronto che legittima il controllo

sul rispetto del c.d. gradualismo sanzionatorio. Invero, la valutazione discrezionale dell'Amministrazione non può prescindere da una congrua e adeguata motivazione sulle ragioni per cui il comportamento del soggetto è ritenuto sanzionabile, avuto riguardo agli elementi rilevanti ai fini della sua graduazione.

TAR PUGLIA - BARI Sentenza 12/09/2018 n° 1223

A fronte di un comportamento grave tenuto da alcuni studenti durante un viaggio di istruzione, è illegittima la decisione del Consiglio di classe di assegnare il voto di sei in condotta indistintamente a tutti i componenti del gruppo

TAR UMBRIA Sentenza 14/01/2019 n° 23

E' svolto in modo legittimo il procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari agli studenti quando lo studente sia stato posto nelle condizioni di esporre le proprie ragioni in seno al consiglio di classe, assistito dai propri genitori, anche se non sia stato esplicitamente invitato a produrre una memoria scritta

ACCESSO AGLI ATTI

PERCHE' PREOCCUPARSI?

La legge 241/90 riconosce l'accesso agli atti per coloro che hanno interesse diretto, legittimo, concreto

Il DPR 235/07 prevede trasparenza e tempestività nella consegna di voti e verifiche

le famiglie, come provato da molte sentenze, hanno interesse diretto legittimo e concreto a conoscere voti e svolgimento delle verifiche dei propri figli

...ma non di quelli degli altri compagni/e o di voti e verifiche dello stesso docente in altre classi

l'accesso civico generalizzato è altra cosa e difficilmente riguarderà un docente

Reati contro il personale docente

- **Reati: violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.)**
- La norma punisce chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

Reati contro il personale docente

- **Reati: resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)**
- La norma punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto dell'ufficio o servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestino assistenza.

Reati contro il personale docente

- **Reati: interruzione di ufficio o servizio pubblico**
- **(art. 340 c.p.)**
- La norma punisce chiunque, fuori dai casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Reati contro il personale docente

- **Reati: oltraggio a pubblico ufficiale**
- **(art. 341 bis c.p.)**
- La norma punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.
- Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato
- interamente il danno, mediante risarcimento di esso
- sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.

Reati perseguibili d'ufficio?

- **Reati: reati perseguibili d'ufficio**
- Si può affermare che la violenza, la minaccia o la denigrazione perpetrate nel tempo e nello spazio scuola ai danni di un docente o del DS, quale che sia l'autore (genitore o studente minorenni o maggiorenni), integrando uno dei reati visti, impone al DS di denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria.
- L'adempimento dell'obbligo di denuncia, se il reato denunciato risultasse poi insussistente a seguito delle indagini giudiziarie o del processo, non comporta responsabilità civile per il pubblico ufficiale che abbia doverosamente presentato la denuncia.

Responsabilità civile

- Il reato (ma comunque qualsiasi fatto illecito, anche non costituente reato) può produrre anche conseguenze di tipo civilistico, obbligando il colpevole (o le persone che, a norma di legge, devono rispondere per il fatto di lui), alla restituzione o al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Responsabilità civile

chi è il danneggiato?

Principalmente il dipendente: la scuola non ha titolo ad agire per i danni personali subiti dal dipendente.

Se il dipendente si assenta dal servizio per le conseguenze dell'aggressione, la scuola è anch'essa civilisticamente danneggiata e avrà titolo (anzi, è obbligata) ad agire contro l'aggressore nelle forme della cd tutela del terzo leso dall'illecito (retribuzioni corrisposte "a vuoto"): es. i genitori per fatto proprio commissivo (violenza, offesa) o per culpa in educando (violenza, offesa del figlio).

Nel caso di reati plurioffensivi, a tale danno può aggiungersi quello derivante dalla lesione dell'azione pubblica (ad es. disservizio) o anche all'immagine (per la costituzione di parte civile, v. L. 3/1991).

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

Il dovere di vigilanza gravante sui docenti ai sensi dell'art. 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, "dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto " Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori" al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE

RESPONSABILITÀ PREVISTA DALL'ART.2048 COMMA 2 DEL C.C.
CCNL ART.42 COMMA 5 DEL 14/08/'95;
art.25 del D.LGS.165/2001;
DPR n.275/'99;
DPR 235/07 sulla gestione della disciplina verso gli alunni/e

TESTO UNICO N.297/94(art.10 lett.a) e dlgs 165/01 e 81/08
IN CUI SI PREVEDE CHE IL DS DEVE STABILIRE LE MODALITÀ PER LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE
L'INGRESSO E LA PERMANENZA NELLA SCUOLA, NONCHÉ DURANTE L'USCITA DELLA MEDESIMA.

ALL'ART.29,COMMA 5 DEL CCNL SCUOLA 2006/2009 «PER ASSICURARE L'ACCOGLIENZA E LA
VIGILANZA DEGLI ALUNNI,GLI INSEGNANTI SONO TENUTI A TROVARSI IN CLASSE 5 MINUTI
PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI E AD ASSISTERE ALL'USCITA DEGLI ALUNNI».

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

Il personale ausiliario

ha le sue responsabilità di sorveglianza e vigilanza sugli alunni, CCNL scuola Tabella A dei profili ATA, con compiti di **accoglienza** e di **sorveglianza all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi, deve controllare le uscite di sicurezza. Accoglie gli alunni** nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività Didattiche, vigila durante la ricreazione compresa l'ordinaria vigilanza e assistenza durante il pasto nelle mense scolastiche e collabora con i docenti anche dopo il termine dell'orario delle lezioni.

- Per quanto suddetto i collaboratori scolastici devono vigilare eventuali alunni che non siano stati presi in consegna dai genitori. In tale circostanza il docente consegna il bambino ai collaboratori che hanno l'obbligo della vigilanza fino all'arrivo del genitore

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

La responsabilità genitoriale

non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti). L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando..

Art. 30 della Costituzione “E’ dovere e diritto dei genitori (mantenere, istruire ed) educare i figli”. Art. 147 del Codice Civile prevede “(...)l’obbligo di (mantenere, istruire ed) educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.”

IN COSA CONSISTE L’EDUCAZIONE

Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.

(Cass.Civ.- Sent. 28/08/2009)

Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale. (Cass. Civ.-Sent. 22/04/2009)

Se l’onere probatorio circa l’assenza di colpa nella vigilanza si attenua con il crescere dell’età del minore, al contrario, i doveri educativi permangono costanti nel tempo.

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITA' SPORTIVA

Non è responsabile il docente se il minore scivola da un'altalena adatta all'età a causa di un movimento erroneo imprevedibile;

è responsabile il doc.in caso di caduta da uno scivolo provocata dalla spinta di un compagno perché **il gesto,anche se repentino,era prevedibile**,in quanto l'esperienza quotidiana deve far prevedere gesti imprudenti da parte degli alunni.

- La Corte di cassazione ha ritenuto la responsabilità a carico della scuola in quanto non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione motoria una partita di calcetto ma è altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro alunno impegnato nella partita e che la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto(sentenza n.16261 del 2012).

Inoltre **la Corte dei Conti ha ritenuto che la mancanza di direttive organizzative da parte di un docente presente sul posto sull'uso di uno scivolo** durante l'ora di ricreazione,desumibile dalla presenza non consentibile di più alunni contemporaneamente sulla sommità della scala e la mancata previsione della sua pericolosità,integrano gli estremi di **una colpa grave** perché connessa ad un obbligo che,per natura e rischio in se nel gioco fatto praticare,esige un impegno ed un' attenzione intensa.

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

Vigilanza durante l'intervallo

Poiché fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, i docenti devono porre in atto misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Per l'intervallo deve esistere un piano di sorveglianza. Il docente non è responsabile solo se, pur essendo presente, l'evento è stato repentino e fortuito. La giurisprudenza afferma che costituisce una ipotesi di colpa grave quando non c'è adeguata sorveglianza.

L'obbligo della sorveglianza si protrae - per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074,) e quindi - dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa, se organizzato in proprio dall'istituto.

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE DALLA CLASSE.

LA CORTE DEI CONTI (03/04/89 N. 63) HA RITENUTO CHE DEBBA ESSERE ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL DOCENTE QUANDO L'ALLONTANAMENTO DALLA CLASSE E L'AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA AL COLL. SCOL. È STATA CONTENUTA NEL TEMPO E NON DETERMINATA DA FUTILI MOTIVI, MA DA UNO STATO DI MALESSERE IMPROVVISO (VALIDO MOTIVO). DA QUI LA CORTE HA RITENUTO CHE LA SOLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO NON È SUFFICIENTE DI PER SÉ AD INTEGRARE GLI ESTREMI DELLA COLPA GRAVE, DOVENDO CON LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO CONCORRERE CONCRETI ELEMENTI DI FATTO DAI QUALI SI POSSA DESUMERE LA GRAVITÀ DELL'IMPRUDENZA, DELL'IMPERIZIA O DELLA TRASCURATEZZA.

VIAGGIO DI ISTRUZIONE

IL VIAGGIO D'ISTRUZIONE PERCHÉ È ASSIMILATO ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA.

PER LA CORTE DI CASSAZIONE GLI INSEGNANTI HANNO « OBBLIGO DI DILIGENZA PREVENTIVO » E DI EFFETTUARE « CONTROLLI PREVENTIVI » DELLE STANZE IN CUI ALLOGGIANO I RAGAZZI COSÌ SI INSTAURA UN VINCOLO NEGOZIALE CHE IMPONE AI DOC. DI VIGILARE SULL'INCOLUMITÀ DEGLI ALUNNI PER TUTTA LA DURATA DEL VIAGGIO PUNTANDO SULLA PREVENZIONE E NON A PUNTARE SULLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI INADATTI.

I DOC. NON HANNO RESPON. SE HANNO PROVE DI AVER ADOTTATO LE OPPORTUNE MISURE DISCIPLINARI E DI NON AVER POTUTO IMPEDIRE IL FATTO.

I GENITORI RESTANO RESPONSABILI DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO ANCHE IN GITA ES. RIPOSO NOTTURNO NON RISPETTATO DALL'ALUNNO IL CUI EVENTUALE ILLECITO PUÒ DERIVARE DA UNA CULPA IN EDUCANDO.
AI DOC. NON PUÒ ESSERE RICHIESTO DI NON DORMIRE TUTTA LA NOTTE.

SORVEGLIANZA: SFATIAMO I MITI

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE

LA LEGGE 4/12/2017,N.172 HA ATTRIBUITO AI GENITORI LA FACOLTÀ DI AUTORIZZARE LA SCUOLA A CONSENTIRE L'USCITA AUTONOMA DEL PROPRIO FIGLIO MINORE DI 14 ANNI DA SCUOLA SENZA ACCOMPAGNATORI.

L'AUTORIZZAZIONE ESONERA IL PERS. SCOLASTICO DALLA RESPONSABILITÀ CONNESSA ALL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI VIGILANZA.

I GENITORI O TUTORI POSSONO AVVALERSI O MENO DI QUESTA POSSIBILITÀ; SE SI AVVALGONO DEVONO CONSEGNARE ALLA SCUOLA UNA DOCUMENTAZIONE SCRITTA, DATATA E SOTTOSCRITTA. SE I TUTORI NON SI AVVALGONO DELL'AUTORIZZAZIONE IN TEMA DI VIGILANZA SUI MINORI, NON CAMBIA NULLA, COSÌ LA SCUOLA E IL PERSONALE DEVONO GARANTIRE L'OBBLIGO DI VIGILANZA SECONDO LE NORME IN VIGORE.

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL DOCENTE: NOVITA' CCNL 16-18

Nel nuovo contratto della scuola 2016/2018(ipotesi firmata 9 febbraio 2018) si evince la “responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo”. Troviamo il tema legato alle sanzioni disciplinari del personale docente nell’art.29(entro luglio 2018 infrazioni disciplinari e relative sanzioni)

- Sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
- a)atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale , anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti
- b)dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.
- Integrazione all’art.498 comma 1 del d.lgs.n.297 del 1994(capo IV TESTO TESTO UNICO) cui sono aggiunte le lettere g e h.

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

- | **FURTI O DANNEGGIAMENTI ANONIMI**
- | LA SCUOLA NON E' RESPONSABILE DELLA TUTELA BENI PRIVATI
- | INVOGLIARE LA CLASSE A INTERVENIRE CON VARI MEZZI (COLLETTA, RESTITUZIONE ANONIMA, ECC.)
- | PER GROSSE ENTITA', SUGGERIRE AL GENITORE LA DENUNCIA ALLE AUTORITA'

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

- | **ALLONTANAMENTO VOLONTARIO**
- | SEGNALARE AL 112 SUBITO
- | SEGNALARE ALLA FAMIGLIA/TUTORE LEGALE
- | SOLO IN SEGUITO AVVERTIRE IL DS/VICEPRESIDI

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

- | **BULLISMO E CYBERBULLISMO**
- | RIVOLGERSI AL REFERENTE CYBERBULLISMO
- | CONCORDARE COL REFERENTE LE MOSSE DA SEGUIRE
- | SOLO IN CASI GRAVI IL REFERENTE SI RIVOLGE AL DS

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

┆ **MOLESTIE O VIOLENZE DA PARTE DI TERZI ESTERNI A SCUOLA**

┆ PARLARNE PRIMA COL DS SENZA METTERE NULLA PER ISCRITTO

┆ SE C'E' SEGNALAZIONE PER ISCRITTO IL DS DEVE FARE
DENUNCIA D'UFFICIO

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

- | **MOLESTIE O VIOLENZE DA PARTE DI PERSONALE SCOLASTICO**

- | RIVOLGERSI AL DS IN QUANTO UNICO TITOLARE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

- | SE CI SI RIVOLGE PER ISCRITTO IL DS DEVE AVVIARE LA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO

CASI GRAVI: COME COMPORTARSI?

- | **VIOLAZIONE REGISTRI ELETTRONICI O PC**
- | FARE SEMPRE LOG-OUT ALL'USCITA DALLA CLASSE
- | NON DARE MAI LE PROPRIE PW
- | SEGNALARE IMMEDIATAMENTE A VICEPRESIDE EVENTUALI SOSPETTI

- | ATTENZIONE: RESPONSABILI DAVANTI ALLA LEGGE DI CIÒ CHE ACCADE CON PROPRIE CREDENZIALI SONO I SINGOLI POSSESSORI DELLE STESSE, NON LA SCUOLA O IL DS